

**MISURA DI CUI ALL'ART. 19
(CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE IN STRUTTURE SOCIO-
ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARIE E RIABILITATIVE)**

PREMESSA

In attuazione dell'art. 19 della l.r. 23 luglio 2010, n. 23, la Regione, tramite la competente Struttura, eroga contributi per il pagamento delle quote assistenziali a carico dell'utente in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative private a favore di persone non autosufficienti, affette da gravi patologie invalidanti la cui non autosufficienza è accertata dalle disposizioni vigenti in materia, che non possono permanere al loro domicilio, al fine di garantire alle medesime un'adeguata assistenza.

ART. 1 - DESTINATARI

1. I contributi sono concessi a favore di persone non autosufficienti:
 - 1) residenti nel territorio regionale da almeno tre anni dalla data di protocollazione della domanda;
 - 2) residenti nel territorio regionale da meno di tre anni dalla data di protocollazione della domanda, ma che siano stati residenti nel territorio regionale, in modo continuativo, per un periodo non inferiore a tre anni;
 - 3) residenti nel territorio regionale da almeno tre anni dalla data di protocollo e già inseriti in struttura con retta a totale carico dell'interessato e/o dei suoi familiari per un periodo di almeno due anni, che, per sopraggiunti motivi economici, presentano domanda di contributo e per i quali i competenti servizi socio-sanitari territoriali confermano il progetto di inserimento nella struttura, salvo che non esistano possibilità di inserimento in strutture pubbliche o i servizi suddetti valutino l'opportunità, per il benessere psicofisico dell'interessato, di permanere nella struttura privata;
2. In casi del tutto eccezionali è possibile derogare al requisito della residenza per le persone per le quali sia necessaria la collocazione in struttura che si trovino in particolare situazione di bisogno, essendo prive di un'adeguata rete di sostegno familiare e sociale, che versino in gravi situazioni di dipendenza, a seguito di valutazione da parte di apposita commissione medica competente, su proposta motivata del servizio sociale competente.

ART. 2 - REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

1. Per accedere al contributo il beneficiario deve:
 - a) essere in possesso dell'attestazione ISEE socio-sanitario residenziale o ordinario, (qualora non rientrante nei parametri per il rilascio dell'ISEE socio-sanitario residenziale) in corso di validità alla data di protocollazione della domanda. Il beneficiario in carico ai servizi sociali che non dispone di un ISEE in corso di validità in quanto in attesa di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno potrà presentare la domanda on line a cui dovrà fare seguito il caricamento da parte dell'assistente sociale della documentazione di cui al successivo art. 4, comma 1, lett. d) entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
 - b) aver concordato preventivamente con i competenti servizi sociali territoriali progetti inerenti l'inserimento in strutture private regionali o extraregionali autorizzate e

accreditate qualora non siano disponibili posti in strutture pubbliche regionali adeguati, approvati dalle competenti unità di valutazione multidimensionale;

- c) essere in possesso dei requisiti di non autosufficienza certificata come di seguito precisato:
- A) per le persone anziane di età pari o superiore a 65 anni:
 - a) essere in possesso dei requisiti di non autosufficienza definiti all'interno della valutazione multidimensionale effettuata in sede di UVMD, rientrando in uno dei profili SVAMA uguale o superiore al 5;
 - b) per i richiedenti i cui profili sono compresi dal 2 al 4, è possibile riconoscere la non autosufficienza solo qualora la somma del punteggio delle quattro dimensioni (cognitiva, mobilità, funzionale o sanitaria) sia pari o superiore a 5;
 - c) per le persone anziane sopra i 65 anni affette da patologie psichiatriche che necessitano di inserimento in strutture socio-sanitarie, la valutazione della non autosufficienza deve risultare da una certificazione medica, rilasciata dal competente servizio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta attestante la necessità di inserimento in struttura socio-sanitaria.
 - B) per le persone con meno di sessantacinque anni affette da gravi patologie invalidanti essere in possesso di una certificazione medica, rilasciata dal competente servizio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, attestante la non autosufficienza, la conseguente necessità di inserimento in struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale e l'autorizzazione all'inserimento nella struttura stessa.
- d) per l'inserimento di persone anziane di età pari o superiore a 65 anni in strutture socio-assistenziali, essere in possesso di tutti i seguenti requisiti indicati nella relazione del servizio sociale:
- A. indisponibilità o esaurimento delle risorse finanziarie personali e familiari per sostenere autonomamente i costi di inserimento in struttura privata;
 - B. assenza di una rete familiare adeguata o disponibile a fornire supporto assistenziale;
 - C. difficoltà o impossibilità ad attivare progetti assistenziali alternativi alla residenzialità;
 - D. se in possesso dei prescritti requisiti, presentazione di domanda di inserimento in struttura pubblica con collocazione in attesa per indisponibilità di posti adeguati.

ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il beneficiario del contributo o il suo delegato/legale rappresentante compila la domanda su apposita piattaforma digitale all'insorgere della necessità.
2. Unitamente alla domanda dovranno essere prodotti gli allegati richiesti di cui al successivo articolo 4.
3. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto appositamente delegato, questi deve allegare alla domanda l'atto di delega sottoscritto dal delegante e il documento d'identità, in corso di validità, del delegante.
4. Il richiedente è altresì la persona designata ai rapporti e al passaggio di informazioni con i funzionari regionali per quanto concerne la pratica amministrativa.

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, con la collaborazione dell'assistente sociale, per quanto di competenza, producono sulla piattaforma la seguente documentazione:
 - a) certificazione medica rilasciata dal competente servizio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta attestante la non autosufficienza, la conseguente necessità di inserimento in struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale e l'autorizzazione all'inserimento nella struttura stessa;
 - b) per le persone anziane ultrasessantacinquenni la certificazione di non autosufficienza di cui all'art. 2, comma 1, lett. c);
 - c) documento rilasciato dalla struttura che accoglie l'utente che certifichi l'importo mensile o giornaliero della retta e le coordinate bancarie su cui effettuare il versamento del contributo;
 - d) eventuale relazione dell'assistente sociale di esenzione o riduzione della retta;
 - e) eventuale relazione dell'assistente sociale relativa alla mancata presentazione dell'ISEE.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI CONTRIBUTO

1. Il contributo è pari alla differenza tra l'importo della retta stabilita dalla Struttura ospitante e la quota di contribuzione a carico del beneficiario, determinata in base alle seguenti fasce di ISEE:
 - a) con un valore ISEE pari a 0, al netto della franchigia, l'utente pagherà la quota minima prevista al successivo punto 3 del presente articolo;
 - b) con un valore ISEE fino a euro 24.000,00, al netto della franchigia, l'utente pagherà la quota di contribuzione giornaliera in proporzione al valore ISEE fino a un massimo di euro 65,00, fermo restando la quota minima indicato al punto 3 del presente articolo;
 - c) con un valore ISEE tra i 24.000,01 e i 36.000,00 euro, al netto della franchigia l'utente pagherà la quota di contribuzione giornaliera in proporzione al valore ISEE fino a un massimo di euro 70,00, fermo restando la quota indicato al punto 3 del presente articolo;
 - d) con un valore ISEE da 36.000,01 a 45.000,00 di ISEE, al netto della franchigia, l'utente pagherà la quota di contribuzione giornaliera in proporzione al valore ISEE fino a un massimo di euro 80,00, fermo restando la quota indicato al punto 3 del presente paragrafo;
2. Gli utenti delle strutture residenziali che NON percepiscono indennità di accompagnamento, assegni di invalidità, pensione di invalidità, indennità per ciechi ventesimisti o assoluti, indennità di comunicazione e rendite INAIL hanno diritto a una franchigia per le esigenze personali di qualsiasi tipo pari a euro 6.000,00 annuali.
3. La quota a carico dell'utente non può essere inferiore a 10 euro giornalieri per gli utenti che percepiscono indennità di accompagnamento, assegni di invalidità, pensione di invalidità, indennità per ciechi ventesimisti o assoluti, indennità di comunicazione e rendite INAIL di importo complessivo superiore a 5.000,00 euro annui.
- 3bis. Gli utenti delle strutture psichiatriche residenziali private per interventi socio-riabilitativi e socio-assistenziali (SRP 3.1 e SRP 3.2) con quota a carico inferiore a 10 euro, se percepiscono indennità di accompagnamento, assegni di invalidità, pensione di invalidità, indennità per ciechi ventesimisti o assoluti, indennità di comunicazione e rendite INAIL di importo complessivo inferiore a 5.000,00 euro annui usufruiscono di un contributo pari all'importo della tariffa prevista, con esenzione dal pagamento della stessa.
4. Gli utenti di età superiore a 65 anni delle strutture residenziali socio assistenziali che NON

percepiscono indennità di accompagnamento, assegni di invalidità, pensione di invalidità, indennità per ciechi ventesimalisti o assoluti, indennità di comunicazione e rendite INAIL hanno diritto a una franchigia pari a euro 1.000,00 annuali.

5. La quota a carico dell'utente di età superiore a 65 anni inserito in una struttura residenziale socio assistenziale non può essere inferiore a 15 euro giornalieri.
6. Eventuali maggiorazioni del contributo saranno ammesse in casi particolari debitamente motivati e documentati attraverso apposita relazione del servizio sociale e valutati dalla struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati.
7. La tariffa massima ammissibile a contributo è pari a € 80,00 giornalieri, determinata dalla quota alberghiera e/o da quella socia assistenziale.
8. Il contributo viene erogato esclusivamente se di importo giornaliero sia uguale o superiore a euro uno.
9. Se nel nucleo familiare risultante dall'ISEE sono presenti anche il coniuge a carico o figli a carico, deve essere garantita una situazione economica pari al minimo vitale stabilito per l'anno di riferimento moltiplicato per la scala di equivalenza ai fini ISEE prevista per il numero di tali familiari a carico.
10. Qualora l'attestazione ISEE socio sanitario residenze dell'utente non corrisponda alla sua situazione economica reale, i servizi sociali competenti potranno relazionare in merito descrivendo la reale capacità contributiva sulla base delle effettive entrate della persona, allegando documentazione in merito (buste paga, CUD, ecc.). La struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, tenuto conto della relazione, potrà stabilire un maggiore importo del contributo spettante.

ART. 6 – LIQUIDAZIONE E DECORRENZA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è liquidato direttamente alla struttura ospitante, previa presentazione della fattura mensile attestante la fruizione del servizio da parte della struttura ospitante stessa, entro 30 giorni dal ricevimento.
2. Il contributo decorre:
 - dal primo giorno del mese di acquisizione della domanda nel caso in cui l'inserimento in struttura sia avvenuto nei mesi antecedenti alla data di acquisizione della domanda;
 - dalla data di inserimento in struttura nel caso in cui la data di acquisizione della domanda sia nel mese solare dell'inserimento;

ART. 7 – ASPETTI PROCEDURALI DIVERSI

A) Valutazione delle domande

1. Le domande, compresi i rinnovi, sono istruite in ordine cronologico determinato dalla data certificabile di presentazione delle stesse o dalla data certificabile dell'ultimo documento utile alla valutazione.
2. La concessione del contributo è effettuata nei limiti dello stanziamento di bilancio e delle relative risorse. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste, le domande saranno ritenute ammissibili e rimarranno in graduatoria. In caso di successiva assegnazione dei fondi le stesse verranno valutate in ordine cronologico di presentazione.

B) Procedimento amministrativo

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della l.r. 19/2007, è il Dirigente della Struttura Assistenza economica trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati.

2. In attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 19 in data 6 agosto 2007, viene inviata, attraverso la piattaforma digitale dedicata, la comunicazione di avvio del procedimento al richiedente;
3. Il procedimento amministrativo è avviato il giorno della data di acquisizione sulla procedura informatica della domanda presentata e dovrà concludersi con il provvedimento di concessione del contributo da parte del responsabile di cui al precedente comma, entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, fatti salvi i casi di sospensione previsti dalle vigenti disposizioni normative e entro 120 giorni dalla data di protocollo dell'ultimo documento presentato nel caso di rinnovo della domanda.
4. Il procedimento amministrativo relativo alle domande di contributo presentate da beneficiari in attesa di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno e in carico ai servizi sociali è avviato il giorno della data di acquisizione sulla procedura informatica della domanda presentata e dovrà concludersi con provvedimento di concessione del contributo da parte del responsabile di cui al precedente comma entro 120 giorni successivi alla stessa, fatti salvi i casi di sospensione previsti dalle vigenti disposizioni normative.
5. Non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 19/2007, come novellato dall'art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16.
6. Il contributo di cui trattasi non è cumulabile con altri interventi erogati per le medesime finalità.

C) Variazioni ed integrazioni

3. È facoltà dell'utente presentare entro il periodo di validità dell'ISEE una nuova attestazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche a suo beneficio. I contributi calcolati sulla nuova attestazione avranno decorrenza dal mese successivo alla presentazione della stessa.
4. L'erogazione del contributo è interrotta al verificarsi del decesso del beneficiario, nonché titolare del progetto.

D) Rinnovi

1. La domanda di rinnovo, qualora permanga l'esigenza di proseguire con il progetto, dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno e avrà decorrenza dal 1° aprile fino al 31 marzo dell'anno successivo, sulla base del nuovo ISEE presentato.
2. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo decorrerà dal mese di presentazione della documentazione di cui al punto precedente.

ART. 8 – CONTROLLI E REVOCHE

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, sono effettuati controlli – anche a campione – avvalendosi delle informazioni in possesso degli Enti depositari compresi quelli della Pubblica Amministrazione.
2. Nel caso in cui sia accertata, a seguito di controlli, l'inesistenza, la parzialità o la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'accesso al contributo, il Dirigente della struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati provvede alla revoca dello stesso, all'attivazione della procedura per il recupero delle somme indebitamente erogate ed eventualmente, ove se ne ravvisino gli estremi, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.